



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Vice Sindaco della Città metropolitana **SUSANNA SILVIA**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N°	Componenti	Qualifica	Presente
1	BRUGNARO LUIGI	Sindaco metropolitano	Assente
2	BRUNELLO RICCARDO *	Consigliere metropolitano	Presente
3	CALZAVARA MASSIMO	Consigliere metropolitano	Presente
4	CANCIANI ALBERTO *	Consigliere metropolitano	Presente
5	CANTON MAIKA	Consigliere metropolitano	Presente
6	DANIELETTO ANDREA	Consigliere metropolitano	Presente
7	D'ANNA PAOLINO	Consigliere metropolitano	Presente
8	DE ZOTTI CHRISTOFER *	Consigliere metropolitano	Presente
9	DORI MARCO	Consigliere metropolitano	Assente
10	GAVAGNIN ENRICO	Consigliere metropolitano	Presente
11	MOLENA STEFANO	Consigliere metropolitano	Presente
12	ONISTO DEBORAH	Consigliere metropolitano	Presente
13	PAVANELLO MARIA ROSA *	Consigliere metropolitano	Presente
14	ROSTEGHIN EMANUELE	Consigliere metropolitano	Presente
15	SAMBO MONICA *	Consigliere metropolitano	Presente
16	SENNO MATTEO	Consigliere metropolitano	Presente
17	SUSANNA SILVIA	Vice Sindaco metropolitano	Presente
18	TONON CECILIA	Consigliere metropolitano	Presente
19	UNIVERSI SERENA	Consigliere metropolitano	Presente

\* Consigliere collegato da remoto

Segretario della seduta **FRATINO MICHELE**

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 11/04/2025

in Venezia, Cà Corner

N. 5/2025 di Verbale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON SAN SERVULO SRL E DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 201/2022 AI FINI DI UN NUOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA DURATA DI ANNI CINQUE

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**“Visti:**

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, secondo cui, tra le funzioni istituzionali delle Città metropolitane, rientrano, tra l’altro, la cura e la promozione dello sviluppo strategico, economico e sociale del territorio metropolitano;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo unico sull’ordinamento degli enti locali*”, ed, in particolare, gli articoli 42, co. 2, lett. c), sulla competenza del Consiglio in materia di organizzazione ed affidamento di pubblici servizi, e di partecipazione dell’Ente a società di capitali, e 147-quater sui controlli verso le società partecipate;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione (DUP) per gli esercizi 2025-2027 ed, in particolare:
  - l’obiettivo operativo cod. 177/25, volto al “Rafforzamento del controllo sulle società partecipare”, che prevede il completamento dell’affidamento del complesso di San Servolo e di Villa Widmann, ed eventualmente di altri immobili appartenenti all’Ente, essendo in scadenza nel corrente anno l’attuale concessione in house a San Servolo Srl;
  - gli obiettivi affidati nella S.E.O. alle società controllate e partecipate per il prossimo triennio;

**visti altresì:**

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 ...*”, di seguito anche “*Codice dei contratti*” o “*Codice*”;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, di seguito anche “*Codice dei servizi pubblici locali*” ed, in particolare:
  - l’art. 2, secondo cui per «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» si debbono intendere “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che ... gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”;
  - l’art. 10, a mente del quale “*gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti e ad essi attribuiti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali*”;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, di seguito anche “*T.U. Partecipate*”;

**visto** altresì lo statuto della Città metropolitana di Venezia, e, in particolare, gli artt. 12 sulle attribuzioni del Consiglio metropolitano e 24 sull'istituzione e la partecipazione in controllo ad agenzie, società ed altri enti;

**premesse** che:

- nel 2004, la Provincia di Venezia ha costituito la società “in house”, a totale partecipazione pubblica provinciale, San Servolo Servizi Srl (oggi San Servolo Srl), per gestire e valorizzare l'Isola di San Servolo ed il compendio immobiliare ivi esistente;
- la società si occupa, in particolare, di valorizzare, promuovere e garantire la fruizione, ai sensi d.lgs n. 42/2004, dell'Isola di San Servolo e di altri beni immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché dei musei e dei beni culturali ivi custoditi e di altri immobili, di proprietà della Città metropolitana o dei Comuni dell'area metropolitana di Venezia; svolge altresì la promozione, a fini culturali, de beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, di cui ha assunto le funzioni e prosegue le attività; cura la conservazione materiale, le gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli archivi psichiatrici ivi custoditi, di proprietà della Città metropolitana;
- nel corso degli anni, con apposite deliberazioni consiliari, la Città metropolitana e, prima, l'omonima Provincia, ha:
  - affidato alla società, mediante appositi contratti di servizio, la gestione dei servizi a supporto delle attività istituzionali e/o a queste accessorie e/o collaterali, svolte nel complesso immobiliare dell'Isola di San Servolo, la valorizzazione de beni e delle strutture ivi presenti, la manutenzione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti;
  - rinnovato l'affidamento assegnando alla San Servolo Srl ulteriori beni e servizi, ad esempio quelli finalizzati alla gestione, valorizzazione e promozione del Museo della Follia e di Villa Widmann a Mira (Ve);
- alla luce delle disposizioni di cui al d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., il predetto affidamento può continuare ad essere configurato quale concessione mista di beni e servizi, intendendo confermare la previsione secondo cui “... *il costo dei servizi è sostenuto dalla società ... con i proventi (rette, corrispettivi, rimborsi spese, ecc..) derivanti dai servizi stessi, o da altre forme di finanziamento, e con la ripartizione millesimale fra gli eventuali fruitori degli immobili in concessione ...*” (art. 15 del contratto di servizio in scadenza nel corrente anno), gravando in capo alla società-concessionario il rischio operativo legato alla gestione degli stessi;

**sottolineato** che l'attuale affidamento alla San Servolo Srl è stato prorogato, come consentito dall'art. 7, co. 1, del richiamato contratto di servizio, fino al 31 ottobre 2025, anche per consentire all'Ente di disporre del tempo necessario a valutare l'eventuale conferma o meno del modello “in house”/di “autoproduzione” per la gestione dei beni e servizi ora affidati a San Servolo Srl;

**dato atto**, tra l'altro, che, con deliberazione del Consiglio metropolitano, n. 21, in data 20 dicembre 2024, la Città metropolitana ha approvato:

- a) la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023, unitamente alle conseguenti azioni di revisione periodica ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo n. 175 del 2016, stabilendo il mantenimento della San Servolo Srl, perché società pienamente rispondente alle previsioni del medesimo testo unico, e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- b) la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022, tra i quali figurano anche i servizi prestati da San Servolo Srl;

**preso atto** che, in vista della predetta scadenza del contratto di servizio, con nota acquisita al protocollo al generale, al n. 5837, in data 28 gennaio 2025, la società San Servolo Srl ha presentato la propria offerta per un nuovo affidamento in house, della durata di anni 5, della concessione di beni e servizi (allegato sub A al presente provvedimento), per la valorizzazione e la fruizione dell'isola di San Servolo in Venezia, del compendio immobiliare e culturale ivi esistente, del museo della Follia, di villa Widmann Foscari in Mira (Ve), e dell'Auditorium ubicato presso il Centro Servizi di Venezia-Mestre, sede della Città metropolitana;

**evidenziato** che l'offerta della società risulta suffragata:

- a) da report di analisi del contesto operativo, nel quale vengono descritte: le funzioni istituzionali e statutarie della società; gli strumenti del governo societario; la dotazione organica; il sistema di controllo aziendale in essere; il collegamento tra l'attività svolta e gli obiettivi annualmente assegnati dal socio unico Città metropolitana col documento unico di programmazione (DUP); i requisiti per l'esercizio del cd "controllo analogo" da parte del socio;
- b) da schede tecniche di dettaglio dei beni e servizi attualmente affidati in house;
- c) di un piano economico finanziario, da cui risulta un valore presunto della concessione, per i prossimi 5 anni, di euro 18.991.422,00 unitamente ad un utile atteso negli anni crescente, passando dall'1% al 5% dei ricavi dal 2025 al 2030 (al netto delle somme re-investite);
- d) di ulteriori allegati contenenti i principali dati di bilancio, i vincoli imposti dal socio unico, il budget stimato e previsto per il periodo considerato;

**considerato**, tra l'altro, che, nella propria proposta, la società sottolinea quanto segue:

- di avere garantito alla collettività, negli anni e con continuità, la più ampia fruizione dei beni ricevuti in concessione gratuita, senza costo alcuno per il socio unico, sostenendo le prestazioni oggetto del contratto di servizio con gli introiti generati dalle attività condotte, e re-investendo gli utili in manutenzione (ordinaria) e miglioramento del patrimonio e nella sua valorizzazione e promozione; nello specifico, San Servolo Srl è riuscita ad assicurare l'apertura al pubblico anche di beni culturali, servizi e strutture non remunerativi, finanziandoli con i margini conseguiti dalla conduzione dell'isola, e rendendoli disponibili alla cittadinanza nel perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse;
- di avere fatto da volano per lo sviluppo economico del territorio ospitando, presso l'isola, eventi culturali, formativi, congressuali; offrendo il servizio di accoglienza turistica presso Villa Widmann; partecipando a progetti di sviluppo finanziati da Istituzioni nazionali e sovra nazionali; tessendo reti di relazioni e impostando collaborazioni con enti pubblici, università, fondazioni, associazioni di categoria, così impiegando in modo ottimale le risorse a disposizione;
- di avere di avere mantenuto in equilibrio il proprio bilancio, generando utili, con la sola eccezione degli anni 2020 e 2021 caratterizzati dalla pandemia da Covid-19, le cui perdite sono state comunque ripianate dalla stessa San Servolo Srl mediante l'uso delle proprie riserve disponibili; di avere rispettato il limite imposto alla produzione di ricavi extra istituzionali (fissato al 19,99% dei ricavi totali);

- di avere sempre fornito al socio i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento del controllo analogo e di avere correttamente applicato la normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy etc;
- di non essersi mai indebitata o finanziariamente esposta, e di avere sostenuto direttamente tutte le spese per la conduzione dei beni e dei servizi affidati, applicando la disciplina del Codice dei contratti per l'acquisto di lavori, beni e servizi, così come espressamente previsto dall'art. 16, co. 7, del d.lgs. n. 175/2016;
- di avere investito nel corso degli anni risorse proprie nell'azione di ammodernamento, manutenzione ordinaria, salvaguardia e valorizzazione dei beni ricevuti in concessione gratuita, anche ideando e realizzando in autonomia, presso l'Isola, eventi promozionale di riconosciuta importanza;
- la propria disponibilità a fornire, a regime, anche le funzioni di prenotazione, accoglienza, apertura e chiusura al pubblico dell'Auditorium sito presso il Centro Servizi di Venezia – Mestre, sede della Città metropolitana, venendo meno, di contro, la gestione del Museo di Torcello, rispetto al quale il socio unico sta valutando modalità alternative di gestione in collaborazione col Comune di Venezia;
- la realizzazione, presso l'Isola di San Servolo, di alcuni importanti progetti, destinati a conferire al complesso immobiliare ivi ubicato ulteriore prestigio culturale, e tale da incrementare il grado di attrattività ed il tasso di eventi e di attività di studio e congressuali gestite, tra cui:
  - a) l'efficientamento energetico dell'Isola, mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici, che permetteranno l'utilizzo di energia solare a copertura del 30% dell'energia necessaria al funzionamento degli immobili e garantiranno un importante risparmio economico sui consumi;
  - b) la costruzione di un anfiteatro da mettere a disposizione del pubblico, il cui progetto è stato donato alla società da un professionista di fama mondiale, da completare i tempi utili per garantirne la fruizione in occasione dell'inaugurazione della Biennale di Architettura del 2025;
  - c) la realizzazione della prima edizione di un rilevante evento dedicato all'arredamento sostenibile, che porterà sull'isola imprenditori, professionisti e designers di prestigio;

**tenuto conto**, in materia di affidamenti in house, delle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 e del d.lgs. n. 201/2022:

- 1) art. 7 “Principio di auto-organizzazione amministrativa” del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui:
2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (ndr: risultato, fiducia e accesso al mercato). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

3. *L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*".

2) art. 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" del d.lgs. n. 201/2022, a mente del quale:

*"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: ...*

*c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; ...*

*2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

*3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni*".

3) art. 17 "Affidamento a società in house" del d.lgs. n. 201/2022, in base al quale:

*1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

*3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento*

*senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, ...*

*5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”;*

**dato atto** che, al fine di fornire la motivazione qualificata richiesta dal citato art. 17 del d.lgs. n. 201/2022, la Città metropolitana ha individuato un soggetto terzo, lo Studio Interdonato & Associati, specializzato nei campi della consulenza societaria, aziendale, finanziaria strategica, a cui ha assegnato il compito di effettuare la valutazione di congruità sull'offerta della San Servolo Srl secondo i principi, i parametri e gli obiettivi indicati dalla vigente normativa;

**visti** gli esiti favorevoli della suddetta valutazione, acquisita al protocollo generale al n. 22605, in data 4 aprile 2025, fatta propria dall'Amministrazione metropolitana e allegata sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da cui risulta in sintesi:

- a) la conferma della sussistenza, in capo a San Servolo Srl, dei requisiti per l'affidamento in house, trattandosi di:
  - società a totale partecipazione pubblica metropolitana nella quale vengono rispettati i requisiti del controllo analogo come si evince dallo statuto societario (che prevede l'inalienabilità a privati delle quote, il potere di nomina dei componenti degli organi della società, l'attribuzione all'Assemblea di maggiori poteri rispetto agli statuti di società private ecc);
  - avente per oggetto, da statuto, le attività previste dall'art. 4, co. 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 175/2016;
  - vincolata, attraverso apposita clausola statutaria, a produrre oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento di compiti assegnati dal socio unico;
  - soggetta ad una influenza determinante della Città metropolitana in ordine alla definizione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative;
- b) l'avvenuto esame dell'offerta presentata dalla società, previo inquadramento delle attività oggetto di affidamento;
- c) la valutazione dei risultati conseguiti con la pregressa gestione in house attraverso lo scrutinio dei caratteri delle attività svolte, del loro profilo economico e dei risultati raggiunti da San Servolo Srl, registrando, tra l'altro:
  - la copertura, coi margini positivi derivanti dalla gestione dei servizi dell'isola, dei costi di gestione del Museo del Manicomio e di Villa Widmann, altrimenti non sostenibili coi relativi ricavi;
  - gli effettivi positivi del re-investimento dei profitti conseguiti in interventi di carattere conservativo del compendio immobiliare e in investimenti in servizi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio latu sensu;
- d) l'analisi economico – patrimoniale e finanziaria dell'attività esercitata dalla società, a tal fine scomposta in tre principali macro aggregati: 1) conduzione Isola di San Servolo; 2) conduzione Museo del manicomio e archivio storico e 3) conduzione Villa Widmann, da cui scaturisce l'immagine di una società in buono stato di salute;

- e) la valutazione qualitativa dell'offerta, tenendo conto anche dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 condotte dalla Città metropolitana, per appurare la produzione di benefici concreti in favore della collettività, nell'intento di assicurare socialità e creazione di valore per la comunità;
- tra gli aspetti emersi vengono peraltro segnalati:
- le reti di relazioni tessute da San Servolo Srl con soggetti impegnati in attività di chiaro interesse generale (Venice International University; Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia etc.);
  - l'esperienza acquisita nella gestione di una realtà del tutto peculiare, che include attività di conservazione/valorizzazione del patrimonio; attività ricettiva e attività museale;
  - l'avvenuto apprezzamento, da parte del socio unico, di molteplici indicatori, già inseriti nella relazione di cui al citato art. 30, per la valutazione della qualità dei servizi resi;
- f) l'analisi del Piano economico finanziario;
- g) la verifica di ipotesi alternative all'affidamento in house;
- h) in definitiva la convenienza di detto affidamento nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 7 del d.lgs. n. 36/2023 e 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022;

**ritenuto**, pertanto, che sia interesse dell'Amministrazione metropolitana confermare l'affidamento in house alla società della concessione di beni e servizi, anche per il mantenimento e il consolidamento delle conoscenze professionali maturate negli anni da San Servolo Srl per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente;

**appurata**, tra l'altro, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei relativi interventi, l'opportunità di incaricare la società anche delle attività collegate alla manutenzione straordinaria degli immobili in concessione, prevedendo annualmente, a carico del bilancio della Città metropolitana, quale Ente proprietario degli immobili, un apposito contributo in conto capitale a favore di San Servolo Srl, previa definizione di un Piano degli lavori da realizzare e solo in presenza di risorse allo scopo destinabili dal socio unico.

**ravvisata**, in proposito, la necessità di approvare:

- a) apposite linee-guida (allegate sub C al presente provvedimento) per la redazione del nuovo contratto di servizio avente ad oggetto l'affidamento a San Servolo Srl, della concessione, per anni 5, dei beni e servizi per la valorizzazione e la fruizione dell'isola di San Servolo in Venezia, del compendio immobiliare e culturale ivi esistente, del museo della Follia, di villa Widmann Foscari in Mira (Ve), e dell'Auditorium del Centro Servizi in Venezia-Mestre;
- b) la relazione prevista dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 201/2021, (allegata sub D al presente provvedimento) contenente l'illustrazione della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, secondo il form diffuso dall'A.N.AC.;

dando atto che il dirigente del servizio società partecipate potrà in essere ogni adempimento inerente e conseguente alla presente decisione, anche avvalendosi della collaborazione dei dirigenti dei servizi interessati alle attività oggetto di affidamento in house alla società;

**evidenziato** che sul presente provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 239 del Tuel, il parere favorevole del collegio dei revisori dell'Ente, concernendo lo stesso le modalità di gestione di servizi attraverso un organismo in house;

**considerato** che la presente deliberazione riviste carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000, occorrendo procedere con sollecitudine al relativo invio all'A.N.AC. a norma del d.lgs. n. 201/2022;

d e l i b e r a

- 1) di confermare, che i servizi erogati da San Servolo Srl a beneficio della collettività e del territorio, costituiscono «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 201/2022, necessari al perseguimento del fine istituzionale, indicato dalla L. n. 56/2014, della cura e della promozione dello sviluppo strategico, economico e sociale del territorio metropolitano;
- 2) di disporre, in conformità agli obiettivi definiti dai DUP dell'Ente, l'affidamento in house alla società San Servolo sl, per un periodo di anni 5 dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto, della concessione di beni e servizi per la valorizzazione e la fruizione dell'isola di San Servolo in Venezia, del compendio immobiliare e culturale ivi esistente, del museo della Follia, di Villa Widmann Foscari in Mira (Ve) e dell'Auditorium del Centro Servizi di Venezia-Mestre;
- 3) di approvare per i fini di cui al punto 2):
  - a) le Linee guida per la successiva redazione del contratto di concessione/di servizio;
  - b) la relazione di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 201/2022, con cui l'Ente dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché degli obblighi di servizio pubblico; allegati sub C) e sub D) al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;
- 4) di disporre, ai sensi degli artt. 17, co. 3, e 31, co. 2, del d.lgs. n. 201/2022, la trasmissione del presente provvedimento all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), dando atto che la sottoscrizione del contratto di servizio potrà avvenire decorsi 60 giorni dalla relativa pubblicazione sul sito dell'Autorità;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto alle forme di pubblicità previste dalla vigente normativa;
- 6) di dare atto che il dirigente del servizio società partecipate porrà in essere ogni adempimento inerente e conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione e la stipula del contratto di concessione/di servizio”.

---

Alle ore 10,28 inizia la trattazione della proposta di deliberazione:

Il Vice Sindaco Susanna introduce la proposta, quindi, cede la parola al dirigente dell'Area economico finanziaria, Armellin, per fornire ulteriori dettagli, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Il dirigente Armellin illustra il provvedimento, specificando che, a seguito di approfondimenti, è emersa la necessità di emendare le Linee guida per la successiva redazione del contratto di concessione/di servizi, allegate alla proposta, escludendo, alla scadenza dei 5 anni di affidamento, la possibilità di proroga per un ulteriore anno, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Prendono, quindi, la parola, nell'ordine, il Vice Sindaco Susanna, i Consiglieri Onisto, Rosteghin, ancora il Vice Sindaco Susanna, il Consigliere D'Anna, nuovamente i Consiglieri Rosteghin ed Onisto, il Consigliere Molena, il dirigente Armellin, il direttore generale Torricella, e l'Amministratore unico della società San Servolo srl, Simone Cason, che interviene da remoto in video-collegamento, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Vice Sindaco Susanna pone in votazione la seguente proposta di emendamento alle "Linee guida per la successiva redazione del contratto di concessione/di servizi", allegate alla proposta:

*Eliminare, come di seguito riportato, la possibilità di proroga dell'affidamento, come di seguito riportato:*

*"Il **Contratto di concessione o di servizio** regolante i rapporti tra Città metropolitana di Venezia e San Servolo Srl dovrà rispettare le seguenti Linee guida, da inserire quali elementi essenziali del testo che dovrà essere successivamente redatto ed approvato in esecuzione alla deliberazione del Consiglio metropolitano n < > del < >:*

*1. avere durata di anni cinque, dalla metà del 2025 alla metà del 2030, comunque a partire dalla data di sottoscrizione, ~~con possibilità di proroga per un ulteriore anno, a insindacabile giudizio della Città metropolitana nel perseguimento dell'interesse pubblico; (...)~~"*

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato:

presenti	n. 17
astenuiti	n. 1 (De Zotti non votante – Cfr. art. 32, co. 2, regolamento consiliare)
votanti	n. 16
favorevoli	n. 16
contrari	n. /

Il Vice Sindaco Susanna dichiara approvata la proposta di emendamento

Il Vice Sindaco Susanna pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata nell'Allegato di cui sopra.

---

*Prima della votazione,  
si scollegherà dal Consiglio, il Consigliere De Zotti  
(ore 10,53) - presenti n. 16*

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato:

presenti	n. 16
astenuti	n. /
votanti	n. 16
favorevoli	n. 16
contrari	n. /

Il Vice Sindaco Susanna dichiara approvata la proposta di deliberazione

Il Vice Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato:

presenti	n. 16
astenuti	n. /
votanti	n. 16
favorevoli	n. 16
contrari	n. /

Il Vice Sindaco Susanna dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Vice Sindaco metropolitano  
SUSANNA SILVIA

Il Segretario Generale  
FRATINO MICHELE



# **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

## ***DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

***TIPO ATTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO***

***OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON SAN SERVOLO SRL E DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 201/2022 AI FINI DI UN NUOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA DURATA DI ANNI CINQUE***

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
FABRIS STEFANIA

atto firmato digitalmente



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## *PARERE DI REGOLARITA' TECNICA*

**TIPO ATTO:** *DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO*

**OGGETTO:** *APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON SAN SERVOLO SRL E DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 201/2022 AI FINI DI UN NUOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA DURATA DI ANNI CINQUE*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera in oggetto.*

IL DIRIGENTE  
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON SAN SERVOLO SRL E DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 201/2022 AI FINI DI UN NUOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA DURATA DI ANNI CINQUE

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

*Ai sensi dell'art. 49 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.*

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

IL DIRIGENTE  
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## *ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE*

***TIPO ATTO:*** DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

***OGGETTO:*** APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON SAN SERVOLO SRL E DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 201/2022 AI FINI DI UN NUOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA DURATA DI ANNI CINQUE

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale  
FRATINO MICHELE  
atto firmato digitalmente

**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

---

**Verbale n. 82 del 10/04/2025**

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ai sensi dell'articolo 239 del TUEL sulla proposta di deliberazione consiliare id. 2042-2025 ad oggetto:

“Approvazione delle linee guida per la redazione del contratto di servizio con San Servolo Srl e della relazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 ai fini di un nuovo affidamento *in house* della durata di 5 anni”

In data odierna è riunito in presenza il Collegio dei Revisori dei conti, composto dai signori:

dr Piersandro Peraro	- Presidente
dr Corrado Mancini	- Revisore
dr Stefano Trentin	- Revisore

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero collegio dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

**VISTI:**

- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (TUEL);
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

**VISTO** il testo dello schema di deliberazione consiliare in oggetto;

**PRESO ATTO** dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente dei competenti servizi metropolitani sulla proposta di deliberazione in oggetto;

**ESAMINATA** l'offerta economica formulata da SAN SERVULO SRL partecipata al 100% dalla Città Metropolitana di Venezia per una nuova concessione *in house*, della durata di anni 5 dal 01/05/2025 al 30/04/2030, dei beni e servizi volti a garantire la valorizzazione e la fruizione dell'isola di San Servolo in Venezia, del compendio immobiliare e culturale ivi esistente e di villa Widmann Foscari in Mira (Ve);

**VISTI** il disposto dell'art. 7 del d.lgs n. 36/2023 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, le norme in materia di società *in house* recate dal d.lgs. n. 175/2016;

**VISTA** la valutazione di congruità economica della predetta offerta e relativi allegati, elaborata da un esperto terzo, lo Studio di commercialisti Interdonato & Associati di Mestre del 31/03/2025 a

**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

---

firma del dr Angelo Martorana ai sensi della vigente normativa e fatta propria dalla Città metropolitana di Venezia;

**CONSIDERATO** il parere positivo espresso dal predetto esperto in merito alla congruità dell'offerta e all'allegato Piano Economico Finanziario;

**ESAMINATA** la comparazione quali-quantitativa, relativamente ai servizi oggetto di concessione, tra l'offerta di SAN SERVOLO SRL e le condizioni di mercato, condotta dall'esperto incaricato Studio Interdonato & Associati dalla quale risultano condizioni migliorative dell'affidamento *in house* rispetto al ricorso al mercato;

**DATO ATTO** che dall'analisi condotta e fatta propria dall'Ente risulta:

- a) acquisito un giudizio di congruità economica, relativamente all'affidamento diretto *in house* dei beni e dei servizi descritti da parte della Città metropolitana a SAN SERVOLO SRL;
- b) che il predetto affidamento a SAN SERVOLO SRL appare vantaggioso e conveniente per l'Amministrazione in base alla relazione acquisita;
- c) la descrizione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

**CONSIDERATO** altresì l'interesse della Città metropolitana di Venezia alla conferma dell'affidamento *in house*, unitamente alle necessità di mantenimento e di consolidamento delle conoscenze professionali maturate negli anni da SAN SERVOLO SRL, per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente;

**DATO ATTO** che, per quanto sopra, la Città metropolitana ritiene la soluzione dell'affidamento *in house providing*, offerta da SAN SERVOLO SRL, la soluzione più adatta ad assicurare la maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa per i beni e servizi oggetto di concessione come descritto nella “Relazione illustrativa della scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale”;

**VISTE** le Linee guida per la redazione del contratto di servizio riportate in allegato alla proposta di deliberazione;

**RITENUTO** che sussistono, in capo a SAN SERVOLO SRL, i requisiti richiesti dal Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica e dal Codice dei contratti pubblici, quale società affidataria *in house providing*;

**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

---

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Collegio esprime PARERE FAVOREVOLE in merito all'affidamento in *house providing* alla partecipata al 100% SAN SERVULO SRL di una nuova concessione di beni e servizi, della durata di anni cinque dal 01/05/2025 al 30/04/2030 per la valorizzazione e la fruizione dell'isola di San Servolo in Venezia, del compendio immobiliare e culturale ivi esistente, del museo della Follia, di villa Widmann Foscari in Mira (Ve), e dell'Auditorium del Centro Servizi di Mestre.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr Piersandro Peraro

Dr Corrado Mancini

Dr Stefano Trentin